



Il Conservatore del Registro Imprese

## UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Oggetto: Avvio dei procedimenti volti alla regolarizzazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata delle società di capitali e di persone.**

VISTO l'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/01/2009, n. 2, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in L. 11/09/2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel registro delle imprese;

VISTO l'art. 16, comma 6-bis, 2° periodo, del citato D.L. 185/2008, ai sensi del quale *“...Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6 [imprese costituite in forma societaria], che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”*;

VISTO, inoltre, l'art. 16, comma 6-ter del D.L. 185/2008 in base al quale *“il Conservatore del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.”*;

VISTO il “Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n. 17 del 20 dicembre 2022 (di seguito Regolamento);

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 27/04/2015, emanata di concerto con il Ministro della Giustizia, recante *“Direttiva avente ad oggetto indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti il pubblico elenco denominato «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»*”;

CONSIDERATO che in data 26/03/2026 sono stati estratti dal Cruscotto Qualità PEC – software fornito da InfoCamere S.c.p.a., società consortile di informatica del sistema camerale – gli elenchi delle società di persone (allegato 1) e di capitali (allegato 2) i cui indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali risultano a tale data formalmente non corretti, inesistenti o revocati;

CONSIDERATO inoltre che nella stessa data sono stati estratti dal Cruscotto Qualità, gli elenchi delle società di persone (allegato 3) e di capitali (allegato 4) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2490 C.C., all'art. 3 del D.P.R. 23/07/2004, n. 247, e all'art. 40 del Decreto-Legge 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni

## Il Conservatore del Registro Imprese

dalla Legge 11/09/2020, n. 120;

CONSIDERATO che, a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile all'inadempimento da parte della stessa società obbligata a comunicare ogni modifica avente ad oggetto il proprio domicilio digitale, assicurandone validità e funzionalità nel corso del tempo, si renderebbe necessario procedere con modalità di notificazione ordinaria, mediante raccomandata;

VISTO l'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 che stabilisce che: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

VISTO l'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese costituite in forma societaria, quando siano particolarmente numerose, mediante pubblicazione sul sito Internet camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, il Regolamento di cui sopra prevede, all'art. 3, comma 1, lett. c), che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione;

VISTO l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: *“La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida di cui all'art. 3 lettera b) e la comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) sono effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio Monte Rosa Laghi alto Piemonte nella sezione Albo camerale online e nella sezione “Notizie”. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per trenta giorni consecutivi”*, nonché il comma 2 che specifica: *“La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i trenta giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari – ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data.”*;

PRESO ATTO che la comunicazione massiva di avvio del procedimento si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi quindici giorni consecutivi di pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione “Notizie”;

PRESO ATTO che da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di trenta giorni entro cui le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica, comunicando il proprio domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

RITENUTO pertanto opportuno che la pubblicazione di cui sopra si protragga oltre i trenta giorni previsti dal richiamato art. 4, comma 1, del Regolamento e permanga per quarantacinque giorni consecutivi;

CONSIDERATA la necessità di avviare la procedura massiva di iscrizione delle cancellazioni degli indirizzi PEC/domicili digitali in relazione alle anomalie evidenziate nella citata Direttiva MISE del 27/04/2015 e riscontrabili negli elenchi elaborati da InfoCamere S.c.p.a., ovvero per gli indirizzi

### Il Conservatore del Registro Imprese

PEC/domicili digitali non corretti, inesistenti o revocati;

VISTI gli elenchi delle società di persone e delle società di capitali (allegati 1 e 2), destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali/indirizzi di posta elettronica certificata non corretti, inesistenti o revocati e della contestuale attribuzione e iscrizione d'ufficio di un nuovo e valido domicilio digitale;

VISTI gli elenchi delle società di persone e delle società di capitali (allegati 3 e 4) destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio del domicilio digitale, in quanto non hanno iscritto un domicilio digitale nel Registro Imprese;

VISTA la comunicazione allegata (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento e diretta a tutte le società di persone e di capitali presenti negli elenchi Allegati 1 e 2, che avvia il procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale non valido e contestuale attribuzione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di un nuovo domicilio digitale e accorda un termine finale alle società per la regolarizzazione;

VISTA la comunicazione allegata (Allegato B), parte integrante del presente provvedimento e diretta a tutte le società di persone e di capitali presenti negli elenchi Allegati 3 e 4, che avvia il procedimento di iscrizione d'ufficio del procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale e accorda un termine finale alle società per la regolarizzazione;

Per questi motivi  
dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

1. di dare avvio al procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata/domicili digitali che risultano irregolari in quanto non corretti, inesistenti o revocati sulla base degli elenchi (Allegati 1 e 2) estratti dagli archivi del Registro delle Imprese per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, allegati alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante;
2. di dare contestualmente avvio al procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio dei domicili digitali, con contestuale irrogazione della sanzione, sia nei confronti delle società di cui al punto precedente (Allegati 1 e 2) che non abbiano provveduto alla regolarizzazione del proprio domicilio digitale nel termine assegnato, sia alle società che risultano prive di domicilio digitale sulla base degli elenchi (Allegati 3 e 4) estratti dagli archivi del Registro delle Imprese per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, allegati alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante;
3. di approvare le comunicazioni allegate di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale non valido e contestuale attribuzione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese di un nuovo domicilio digitale (Allegato A) e di avvio del procedimento di assegnazione e iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale (Allegato B), che si ritengono portate a conoscenza

#### Il Conservatore del Registro Imprese

delle società, comprese negli elenchi allegati alla presente determinazione (rispettivamente, Allegati 1 e 2 per la comunicazione Allegato A e Allegati 3 e 4 per la comunicazione Allegato B), il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie", secondo quanto stabilito nel regolamento camerale;

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato il 1° aprile 2026 sul sito istituzionale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione "Notizie" e che rimanga pubblicato fino al 15 maggio 2026, data di scadenza indicata nelle comunicazioni allegate.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE  
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)